

VIOLAZIONE DELLE NORME CATASTALI SANZIONI

TARDIVO ACCATASTAMENTO FABBRICATI anche EX RURALI

Anteriori al 2001

Tardivo accatastamento di fabbricati ex rurali che hanno perso i requisiti di ruralità ante 31dic 2001 (andavano accatastati entro il 31 dic 2001)	<i>La violazione non viene più sanzionata, in quanto dall'1 gennaio 2008 non può essere più notificato l'atto di contestazione, per maturata decadenza, ex comma 1 articolo 20 del D.Lgs. 472/97.</i>
---	---

Tardivo accatastamento di fabbricati ex rurali che hanno perso i requisiti di ruralità dal 2002 e fino a tutto il 2003 (andavano dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della perdita dei predetti requisiti).	<i>Violazione sanzionabile con verbale. Sanzione di € 68,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 17,00 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.</i>
---	--

PERDITA REQUISITI O FINE LAVORI 2004 - 2005

Tardivo accatastamento di fabbricati con fine lavori o che hanno perso i requisiti di ruralità dopo il 1° gennaio 2004 (andavano dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo).	<i>Violazione sanzionabile con verbale. Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.</i>
---	---

PERDITA REQUISITI o FINE LAVORI - DAL 01 gen2006 - 1 mar 2006

Tardivo accatastamento di fabbricati con fine lavori o che hanno perso i requisiti di ruralità dal 1° gennaio all'11 marzo 2006 (andavano dichiarati entro il 31 gennaio 2007).	<i>Violazione sanzionabile con verbale. Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.</i>
--	---

PERDITA REQUISITI o FINE LAVORI - DAL 12 marzo 2006

Dall'entrata in vigore della Legge n. 80 del 9 marzo 2006, il nuovo termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione, di quelle che dalla categoria delle esenti passano a quelle soggette ad imposta e per le variazioni intervenute nelle unità immobiliari già censite, è di 30 giorni dal momento in cui i fabbricati:

- sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati,
(caso delle nuove costruzioni),

- sono stati persi i requisiti per godere dell'esenzione ,
(caso degli immobili esenti),

- le variazioni si sono verificate,
(caso delle unità immobiliari già censite mutate nello stato).

Le denunce presentate oltre i 30 giorni sono soggette a sanzione secondo le indicazioni di seguito specificate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO	<i>Entro 90 giorni 1/8 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 32,25. oltre 90 giorni ed entro 1 anno: 1/5 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 51,60 + interessi sul ritardato pagamento del diritto.</i>
CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE VERBALE	<i>Oltre 1 anno e in caso di mancato ricorso all'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/97. Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.</i>

Solamente per mancato possesso o cancellazione dall'elenco delle imprese ex art. 88 Legge 580 / 1993

Per effetto della modifica introdotta all'articolo 3 del Decreto Legge 557/93 convertito con Legge 133/94, dall'articolo 2 comma 37 del Decreto Legge 262/2006 convertito con Legge 286/2006, vengono meno i requisiti di ruralità di quei fabbricati i cui possessori, pur avendo tutti gli altri requisiti sanciti dalla norma secondo la precedente stesura, non sono iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 580/1993.

Il successivo comma 38 del medesimo articolo 2 del Decreto Legge 262/2006 ha poi disposto che i fabbricati per i quali, a seguito del disposto del comma 37,

vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 30 novembre 2007 (termine prorogato al 31 ottobre 2008 dall'articolo 26bis della Legge 31/2008).

Gli accatastamenti presentati successivamente sono soggetti a sanzione secondo le indicazioni appresso specificate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO	<i>Entro 90 giorni 1/8 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 32,25. Oltre 90 giorni ed entro 1 anno 1/5 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 51,60 + interessi sul ritardato pagamento del diritto.</i>
CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE VERBALE	<i>Oltre 1 anno e in caso di mancato ricorso all'istituto della ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/97. Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.</i>

TARDIVO ACCATASTAMENTO DI FABBRICATI CONDONATI

Tardiva presentazione di variazione catastale per i fabbricati soggetti a condono edilizio, Legge 326/03,
(andavano dichiarati entro il 2 maggio 2006).

Gli accatastamenti presentati successivamente sono soggetti a sanzione secondo le indicazioni appresso specificate.

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE VERBALE	<i>Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.</i>
--	--

Nota:

Sono prescritte le sanzioni per gli accatastamenti presentati ex Legge 47/85.

NON sono prescritte le sanzioni per gli accatastamenti presentati ex Legge 326/03.

Ogni qual volta accanto alla tardiva presentazione della pratica DocFa si verifica anche la violazione per la tardiva presentazione della relativa dichiarazione

al Catasto Terreni PreGeo, il cui termine è di sei mesi dalla data di fine lavori ex articolo 8 della Legge 679/69, si è soggetti alla corrispondente sanzione, che va da un minimo editale di € 4,00 ed un massimo di € 61,00 e viene applicata nella misura di € 40,00.

Pertanto:

RAVVEDIMENTO OPEROSO	<i>Entro 90 giorni: 1/8 del minimo editale (€ 4,00) quindi € 0,50. Oltre 90 giorni ed entro 1 anno: 1/5 del minimo editale (€ 4,00) quindi € 0,80 + interessi sul ritardato pagamento del diritto.</i>
CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE VERBALE	<i>Oltre 1 anno e in caso di mancato ricorso all'istituto della ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/97. Sanzione di € 40,00 per Tipo Mappale, ridotta ad € 10,00 , in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.</i>

LA PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni, per le dichiarazioni presentate al Catasto Fabbricati, si prescrive oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale.

(Per dichiarazioni al Catasto Fabbricati DocFa, entro il 31 gennaio dell'anno successivo - ora 30 giorni ex 2° comma articolo 34 quinquies Decreto Legge 4/06 convertito con Legge 80/06 - dalla data di ultimazioni dei lavori.

Per dichiarazioni al Catasto Terreni PreGeo, entro sei mesi dalla data di fine lavori).

ESEMPIO 1

<i>Fine dei lavori dichiarata: 15.OTT.2001.</i>	<i>La dichiarazione al Catasto Fabbricati doveva essere inoltrata entro il 31.GEN.2002 (ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della fine lavori - vedasi articolo 28 del DL n.ro 652 del 13.APR.1939). Al 31.DIC.2007 è scaduto il quinto anno successivo dalla commissione della violazione e quindi sono prescritte le sanzioni. La dichiarazione al Catasto Fabbricati successiva al 31.DIC.2007, non è sanzionabile in quanto prescritta ai sensi dell'articolo 20</i>
--	--

	<i>del Decreto Legislativo 472/97.</i>
--	--

ESEMPIO 2

<i>Accatastamento fabbricati ex rurali per perdita requisiti antecedente al 31/12/2001.</i>	<i>La dichiarazione al Catasto Fabbricati doveva essere inoltrata entro il 31.DIC2001. Al 31.DIC.2007 è scaduto il quinto anno successivo dalla commissione della violazione e quindi si sono prescritte le sanzioni. La dichiarazione al Catasto Fabbricati presentata successivamente al 31.DIC.2007, non è sanzionabile in quanto prescritta ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 472/97.</i>
---	---